

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6246 del 03/11/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO MO25A0031 - MOGLIORI FEDERICO - CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FOSSO DEL MULINACCIO IN COMUNE DI MONTESE (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA- REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ART. 36
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6500 del 31/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: PROCEDIMENTO MO25A0031 - MOGLIORI FEDERICO - CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FOSSO DEL MULINACCIO IN COMUNE DI MONTESE (MO) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA-REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ART. 36

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

PREMESSO che Migliori Federico (C.F. MGLFRC88P29G393V) con istanza assunta a protocollo n. PG/2025/105446 in data 12/06/2025, ha presentato domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso del Mulinaccio (noto anche come Rio Rivella), con prelievo ubicato in Comune di Montese, Foglio 16, Fronte Mappale 233, per uso irrigazione agricola, da effettuarsi tramite accesso e posizionamento temporaneo di un trattore equipaggiato con pompa collegata alla presa di forza ed un serbatoio di 1 mc, con una portata massima d'esercizio di 5 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 550 mc/anno;

CONSIDERATO che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura semplificata di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predispone i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione / Repulsione / Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

ACCERTATO in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

PRESO ATTO della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del Nulla Osta Idraulico richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 07/07/2025 con prot. n. PG/2025/121826, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio della concessione alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, ai sensi dell'art. 17-bis della

Legge n. 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR n. 714/2022;

RITENUTO, ai fini della valutazione della congruità del prelievo richiesto con il fabbisogno necessario prevista dalla DGR 1060/2023, che il volume massimo annuale sia coerente con con il fabbisogno espresso;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso irrigazione agricola di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone è calcolato in base al quantitativo massimo prelevabile annualmente;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto (€ 99,0);
- in data 20/10/2025 € 3,60 a titolo di canone parziale anno, € 250 a titolo di deposito cauzionale ed € 56,4 a titolo di canoni anticipati per la durata della concessione, avente scadenza in data 31/12/2029;

● **VISTI:**

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2015, n. 1415/2016 e n. 1792/2016;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia come da ultimo modificate con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";

- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna” con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 “Direzione Generale - Conferma dell’incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.”;
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri.”;

RITENUTO che sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2029** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla D.G.R. n. 609 del 22 aprile 2025, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Anna Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

DETERMINA

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, a MIGLIORI FEDERICO (C.F. MGLFRC88P29G393V), la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal “Fosso del Mulinaccio” con prelievo ubicato al Foglio 16, Fronte Mappale 233 NCT comune di Montese, (MO), utilizzato per l’irrigazione Ha di 0,75 a frutteto in località Semelano, con una portata di 5 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile pari a 550 mc/anno da effettuarsi mediante attingimenti con pompa azionata da trattore e riempimento di serbatoio carrellato di mc 1 - Proc. MO25A0031 ;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/10/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell’esercizio della concessione, nonché la descrizione delle modalità di effettuazione del prelievo;

c) **di riservarsi**, nel caso di acquisizione di un parere negativo al proseguimento del prelievo o di comunicazioni inerenti quest’ultimo da parte della competente Autorità

idraulica, di annullare, revocare o modificare il presente provvedimento ai sensi degli art. 21-quinquies e seguenti della legge n. 241/1990;

d) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

e) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;

f) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

g) **di dare atto** che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

h) **di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

i) **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

j) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt.140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE
Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena
 Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso del Mulinaccio (bacino F. Panaro) richiesto da MIGLIORI FEDERICO (C.F. MGLFRC88P29G393V), codice procedimento **MO25A0031**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata nominale di prelievo derivazione: **5 l/s**;

1.2 – Quantitativo massimo del prelievo **550 mc/anno**

1.3 L'acqua prelevata può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione agricola di 0,75 Ha a frutteto in località Semelano (Comune di Montese).

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, localizzata nel Comune di **Montese (MO)** località **Osteria di Rivella**, sono riassunte nel quadro seguente:

Corso d'acqua e codice Corpo Idrico	Fosso del Mulinaccio (codice: IT080122050100000_2ER)
Dati catastali NCT Comune di Montese	Foglio 16 Fronte mappale 233
Coordinate UTM-RER del punto di prelievo	X= 656.256 Y= 907.156
Caratteristiche opere di presa	Pompa collegata a presa di forza trattore, con riempimento di serbatoio di 1 mc per volta
Valutazione ERA su base cumulativa dei prelievi presenti nel corpo idrico	v. nota integrativa della D.D. n. 3/2017 del 24/10/2018 (*)

(*) con la nota del 24/10/2018 l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po ha chiarito che i prelievi intermittenti/estemporanei (c.d. "attingimenti"), limitati sia nell'entità che nel periodo di esercizio, possono essere esclusi dalle valutazioni ex ante di cui alla Direttiva Derivazioni

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2029** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per

quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 7 punto 5 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità 2025 in corso è pari a € 14,4 da versare anticipatamente al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità di saldare in unico versamento i canoni relativi al periodo quinquennale della concessione. In quest'ultimo caso non si applica il successivo punto 5.2;

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250**, da versare anticipatamente al rilascio della concessione.

6.2 Alla cessazione definitiva della concessione il deposito viene restituito oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 identificazione

Il concessionario è tenuto ad avere con sé, durante le operazioni di prelievo con il mezzo utilizzato, copia della concessione da esibire al personale di controllo e polizia idraulica.

Il mezzo utilizzato deve essere in possesso dei requisiti per la circolazione e l'utilizzo.

7.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda anche successivamente al rilascio della concessione, dovrà provvedere alla misurazione del quantitativo di acqua prelevato anche rendicontando su registro il numero di attingimenti effettuati.

7.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alla modalità di prelievo, ivi compresa eventuale sostituzione del mezzo e/o del serbatoio utilizzato per gli attingimenti volanti, il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione ed è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 17 R.D. 1775/33.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.4 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, monitorando altresì il seguente sito:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo>

Qualora l'area in cui è presente la derivazione sia colorata **in rosso** la derivazione dovrà essere sospesa; nel caso sia colorata **in giallo** l'entità del prelievo dovrà essere diminuita.

7.5 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione E' fatto divieto di abbandono di rifiuti e/o di attrezzature e materiali utilizzati ai fini del prelievo.

7.6 Responsabilità per danni

Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario eventuali danni a persone, animali, paesaggio o cose dovute all'esercizio del prelievo, inclusi quelli derivanti dall'utilizzo del mezzo agricolo impiegato..

7.7 Rispetto DMV

Il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione dev'essere pari a **0,08 mc/s**.

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il DMV sopra indicato, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA.

Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI RELATIVI ALL'ASPETTO IDRAULICO

8.1 Divieti

a) E' espressamente vietato:

- eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
- ingombrare tali aree con manufatti, materiali od opere non strettamente pertinenti l'esercizio della derivazione;
- realizzare rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico.

8.2 Gestione delle opere e dell'area circostante

- Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista alla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali.
- Il prelievo è consentito unicamente tramite l'accesso temporaneo del mezzo utilizzato, che dovrà essere posizionato su area stabile e adatta allo stazionamento con assoluto divieto di

effettuare escavazioni, livellamenti, piste o modifiche non autorizzate dei luoghi, incluso le sponde del canale.

8.3 Accesso all'area

- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- L'Autorità idraulica che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua fonte del prelievo non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti spondali.
- Il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

8.5 Rispetto delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico

Il concessionario dovrà rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, anche acquisite successivamente alla sottoscrizione del presente disciplinare;

ART. 9 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, in quanto afferente ad un corpo idrico individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetto a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – SUB-CONCESSIONE

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.


Firma del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.